



COMUNE DI BUDONI

AREA SERVIZI AL CITTADINO

E-MAIL: servizisociali@comune.budoni.ot.it

PEC: servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it

TEL. 0784/032200

P.za Giubileo, 1 - 07051 Budoni (SS)

Bando permanente per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 comma 3 legge n. 431 del 9 dicembre 1998. Annualità 2025.

L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 con il quale è stato istituito il fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiari dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Visto l'allegato alla Deliberazione G.R. n. 36/36 del 09/07/2025 con relativo allegato avente ad oggetto: "*Criteria per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi*".

RENDE NOTO CHE

è stato indetto un Bando permanente per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 per annualità 2025.

A far data **dalla pubblicazione del presente bando sino al 31/10/2025** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per poter ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse che la Regione Sardegna assegnerà al Comune di Budoni.

Art. 1- Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà private site nel Comune di Budoni e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2025 (presso l'Agenzia delle Entrate) o in regime fiscale della cedolare secca e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale.

La residenza anagrafica DEVE CORRISPONDERE nel Comune di Budoni e deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.



COMUNE DI BUDONI
AREA SERVIZI AL CITTADINO

E-MAIL: servizisociali@comune.budoni.ot.it

PEC: servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it

TEL. 0784/032200

P.za Giubileo, 1 - 07051 Budoni (SS)

Per gli immigrati extracomunitari è inoltre necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso ai benefici

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- Essere residenti nel Comune di Budoni e nell'immobile per il quale si chiede un contributo per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà sia pubblica che privata sita nel Comune di Budoni e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto;
- Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.

I richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 - Esclusioni dal beneficio

Sono esclusi dal contributo:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, secondo la quale *“Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 56 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre”*;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; i conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della L. n.76/2016, sono equiparate ai coniugi;
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. 06/04/1989 n.13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa, e non titolari di contratti di locazione.

Art. 4 – Requisiti economici per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € **15.688,40**. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone su valore Isee e non può essere superiore a € **3.098,74**.
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a €



COMUNE DI BUDONI

AREA SERVIZI AL CITTADINO

E-MAIL: servizisociali@comune.budoni.ot.it

PEC: servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it

TEL. 0784/032200

P.za Giubileo, 1 - 07051 Budoni (SS)

16.828,00. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone su valore Isee e non può essere superiore a € **2.320,00.**

Art.5 – Modalità di determinazione del contributo

Il contributo è calcolato con decorrenza dal 1° Gennaio 2025 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva. L'entità dei contributi viene fissato nel rispetto dei limiti massimi di:

- Fascia A: € 3.098,74;
- Fascia B: € 2.320,00.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'Isee del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) sarà pari:

- Per la Fascia A al 14% dell'Isee;
- Per la Fascia B al 24% dell'Isee.

Per determinare il contributo pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C= CA- CS). Per i nuclei familiare che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%. Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Art. 6 – Erogazione del contributo

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi di effettiva residenza.

Copia delle ricevute dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione al presente Bando.

Le ricevute non allegate dovranno essere presentate, senza ulteriore richiesta da parte dell'ufficio entro e non oltre il 12 Gennaio 2026, secondo le modalità previste per l'inoltro delle domande, così come indicate nel successivo art. 7.

Le ricevute originali rilasciate dal locatore attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, dovranno essere corredate da apposita marca da bollo €2,00 così come previsto dalle leggi vigenti. Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato tramite bonifico bancario, le attestazioni di pagamento sono esenti dall'applicazione del bollo così come previsto dalle normative vigenti.

La ricevuta potrà anche essere cumulativa e cioè relativa a più mensilità o anche all'intero importo del canone versato per il 2025. Il contributo verrà liquidato sulla base della documentazione presentata dal beneficiario entro il termine suindicato. La Regione erogherà le risorse al netto delle economie comunicate dai Comuni.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di accesso al contributo possono essere:

consegnate a mano presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Budoni situato in P.zza Giubileo, trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.Budoni.nu.it avendo cura di indicare il seguente oggetto: **“Domanda di partecipazione assegnazione contributi per il pagamento di canone di locazione. Annualità 2025.”** Qualora l'invio venga effettuato da una casella PEC non intestata al richiedente, occorrerà allegare copia di documento d'identità dello stesso in corso di validità.



COMUNE DI BUDONI

AREA SERVIZI AL CITTADINO

E-MAIL: servizisociali@comune.budoni.ot.it

PEC: servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it

TEL. 0784/032200

P.za Giubileo, 1 - 07051 Budoni (SS)

Le richieste, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

La modulistica, unitamente al presente bando, è scaricabile dal Sito Web del Comune.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, obbligatoriamente entro il 31/10/2025. Il termine è perentorio. Pertanto, le domande pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione, ossia verranno escluse.

Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda diversa da quella indicata.

Art. 8 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- Per i cittadini di uno Stato extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità, nel caso in cui il permesso sia scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato c/o Agenzia delle Entrate;
- Copia leggibile del versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2025 (Mod. F23) o della documentazione relativa all'adesione al regime fiscale della "cedolare secca";
- Attestazione ISEE 2025;
- Copia del codice IBAN del conto corrente o delle carte ricaricabili intestati al dichiarante. *Non sono ammessi conti correnti con codice iban relativi a libretti postali;*
- Copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2025 (la ricevuta potrà anche essere cumulativa ovvero relativa a più mensilità) che dovranno riportare:
 - L'importo del solo canone di locazione;
 - Indirizzo dell'alloggio locato;
- Su ogni ricevuta di pagamento dovranno essere riportate in modo chiaro e leggibile: nominativo e firma del locatore, nominativo del conduttore, importo del canone, mese ed anno di riferimento;
- L'obbligo di emettere la fattura sussiste anche nei casi in cui il canone di locazione viene pagato mediante bonifico bancario, versamento su conto corrente postale, ricarica su carta prepagata o mediante altri mezzi di pagamento elettronici.

Art. 9 – Autocertificazione dei requisiti e controlli

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e avvalendosi della collaborazione delle Autorità competenti (art.71 del D.P.R. n. 455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 455/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'istante verrà escluso e l'ufficio provvederà alla revoca del contributo eventualmente concesso.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.



COMUNE DI BUDONI

AREA SERVIZI AL CITTADINO

E-MAIL: servizisociali@comune.budoni.ot.it

PEC: servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it

TEL. 0784/032200

P.za Giubileo, 1 - 07051 Budoni (SS)

Art. 10 – Conclusione del procedimento

Della conclusione del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Budoni mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria. Per ciascun cittadino, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata e l'esito del procedimento. Sarà cura dell'interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati. La graduatoria definitiva, indicante l'importo concesso a ciascuno, verrà approvata successivamente all'assegnazione del finanziamento da parte della Regione Sardegna per l'annualità in corso con le medesime modalità qui indicate.

Art. 11 – Responsabilità del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Servizio è il Dott. Cavassa Stefano e la Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Canu Ilaria. Per ogni informazione in merito al presente Bando è possibile rivolgersi tramite mail o telefonicamente all'ufficio Servizi Sociali, al seguente contatto telefonico: 0784/032200.

Art. 12 – Pubblicità

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online del Comune di Budoni.

Art. 13 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31.07.2024 e alla normativa statale e regionale in vigore.

Budoni, il 16/09/2025.

Il Responsabile di Procedimento
F.to Ass. Soc. Ilaria Canu



COMUNE DI BUDONI

AREA SERVIZI AL CITTADINO

E-MAIL: servizisociali@comune.budoni.ot.it

PEC: servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it

TEL. 0784/032200

P.za Giubileo, 1 - 07051 Budoni (SS)